

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 075/CSA

(2018/2019)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 060/CSA- RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2018

#### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Prof. Paolo Tartaglia – Componente – Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. – Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO SIG. JURIC IVAN AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/SAMPDORIA DEL 24.11.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 27.11.2018)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Genoa/Sampdoria, disputato in data 24.11.2018 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al Sig. Ivan Juric le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di € 5.000,00 per aver *"al 30° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica, rivolgendo al Quarto Ufficiale, con atteggiamento veemente e scomposto, un'espressione irriguardosa"*, nonché *"reiterando tale atteggiamento, all'atto dell'allontanamento, gridando al medesimo un'espressione gravemente offensiva"*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Ivan Juric, il quale sostiene, in primo luogo, che, nel valutare la condotta dallo stesso posta in essere, avrebbero dovuto essere valutati sia l'unicità fenomenologica dell'episodio che lo ha visto coinvolto, sia il contesto strutturale-ambientale in cui tale episodio è avvenuto, caratterizzato dalla circostanza per cui l'area tecnica dello Stadio Massari, in cui si è svolta la gara, sarebbe molto limitata e, quindi, superabile con estrema facilità. Il reclamante aggiunge, altresì, come le espressioni oggetto del presente procedimento, seppur dallo stesso pronunciate con un tono alto e di esortazione, sarebbero prive di connotazione offensiva ed irriguardosa e, per questi motivi, chiede, in via principale, l'annullamento delle sanzioni irrogate e, in via subordinata, la commutazione della sanzione della squalifica con una ulteriore ammenda.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 30.11.2018, è presente l'Avv. Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come, per giurisprudenza costante, le espressioni "vergogna", "vergognatevi" e similari siano ritenute di natura offensiva e generalmente sanzionate con almeno una giornata di squalifica, oltre, come nel caso di specie, alla sanzione economica legata all'atteggiamento veemente. Risultano, poi, irrilevanti, ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare, le doglianze manifestate dal Sig. Juric in ordine all'unicità dell'episodio contestato ed alle caratteristiche strutturali dell'area tecnica.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Juric Ivan.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO POTENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 04.12.2018 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG CAIATA SALVATORE SEGUITO GARA BISCEGLIE/POTENZA DEL 24.11.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 26.11.2018)

Il Potenza Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 105 del 26.11.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Potenza Calcio/Bisceglie del 24.11.2018, ha comminato al Presidente sig. Salvatore Caiata la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 4.12.2018 e l'ammenda di € 500,00 *“per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, panchina aggiuntiva)”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento parziale o totale dell'inibizione e la cancellazione totale o in forma ridotta dell'ammenda comminata il ricorrente ha proposto un unico motivo.

In particolare ha sostenuto che il Giudice Sportivo avrebbe errato nel suo provvedimento in quanto il Presidente del Potenza Calcio non è stato espulso dalla panchina aggiuntiva durante la gara avendo terminato la stessa senza alcun provvedimento disciplinare.

Il ricorso va respinto in quanto dal referto dell'Arbitro si evince che a fine gara durante il rientro negli spogliatoi il Presidente del Potenza Calcio avvicinava il Direttore di gara inveendo nei suoi confronti e profferendo espressioni offensive.

Pertanto va confermata la decisione assunta dal Giudice Sportivo atteso che il fatto addebitato al Presidente di detta società si è comunque verificato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Potenza Calcio S.r.l. di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **II COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componente – Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. – Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**3. RICORSO F.C. VENEZIA SRL CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALZERANO MARCELLO SEGUITO GARA VENEZIA/BRESCIA DEL 24.11.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018)

Con atto, spedito in data 28.11.2018, la Società Venezia F.C. S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LNPA (pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Venezia/Brescia, disputatasi in data 24.11.2018, era stata irrogata, a carico del sig. Falzerano Marcello, calciatore della predetta Società, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Venezia F.C. S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

In via del tutto preliminare, questa Corte evidenzia che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3. C.G.S.) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice Sportivo, in perfetto parallelismo con analogo facoltà spettante al Procuratore federale, l'esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l'interessato *“non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione blasfema, sanzionata dall'Arbitro”*, con la precisazione (*ibidem*, nn. 1 e 2) che non ogni simulazione costituisce una *“condotta gravemente antisportiva”*, ma soltanto quella da cui scaturisce l'assegnazione di un calcio di rigore ovvero che determina l'espulsione diretta del calciatore avversario.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo che ha ritenuto ammissibile l'istanza, avanzata ritualmente dalla Società Venezia F.C. S.r.l., di esame delle immagini televisive relativamente alla condotta posta in essere dal calciatore della medesima Società, sig. Falzerano, e dal calciatore della Società Brescia, sig. Tonali.

Ciò premesso, questa Corte, esaminate le immagini televisive, ritiene che, come evidenziato dal Giudice Sportivo, tali immagini non documentano che il calciatore Falzerano *“non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta...., sanzionato dall’arbitro”*, per usare le parole dell’ art. 35, n. 1.3. C.G.S..

Quanto, invece, all’entità della sanzione, questa Corte ritiene che dall’esame delle immagini residua qualche dubbio in ordine al fatto che il calciatore del Brescia, sig. Tonali, lungi dall’aver posto in essere una *“evidente simulazione”* che ha determinato l’espulsione diretta del Falzerano (sempre per usare le parole dell’art. 35, n. 1.3 C.G.S.), abbia, quantomeno, accentuato le conseguenze dell’intervento del Falzerano dal quale non ha, peraltro, riportato alcun danno fisico tanto da avere giocato per 70 minuti; alla luce di tale circostanza, la sanzione può essere rideterminata nella squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Venezia S.r.l. di Venezia, riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTI  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma l’8 gennaio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina